

Rep. 3482/15
(del 22/4/15)



TRIBUNALE DI COMO

Prima Sezione Civile

R.G. n. 858/2015

In composizione collegiale, in persona dei Giudici

Dott. Paolo Negri della Torre – Presidente

Dott.ssa Paola Parlati - Giudice

Dott. Alessandro Petronzi – Giudice relatore est.

sciolta la riserva che precede, letti gli atti e i verbali di causa, sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 15.4.2015,

PREMESSO CHE:

La società Rea Marine s.r.l. ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso decreto emesso dal Tribunale di Lecco di rigetto della istanza di adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 15, co. 8 l.f. richiesti dalla odierna reclamante, nel corso della procedura fallimentare promossa contro Mattia s.r.l., nonché nei confronti di Nothing Else s.r.l., ritenuta essere socio occulto tiranno, sull'assunto di possibili atti distrattivi del patrimonio sociale.

Il Tribunale di Lecco ha rigettato la istanza di adozione dei provvedimenti cautelari *ex art.* 15, co. 8 l.f. per carenza dei presupposti.

Resiste Nothing Else s.r.l. chiedendo il rigetto del reclamo eccependo in particolare la inammissibilità del reclamo proposto.

Ritiene il Collegio che la eccezione di inammissibilità del reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. sia fondata e debba essere accolta.

Sulla questione della individuazione del rimedio impugnatorio avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale ai sensi dell'art. 15 co. 8 l.f., nella vaghezza del dato normativo, la dottrina ha espresso disparate opinioni (di cui vi è ampia rassegna negli scritti difensivi delle parti).

La tesi della reclamabilità *ex art. 669 terdecies* c.p.c. risulta invero assolutamente isolata e comunque non suffragata da convincenti argomentazioni, siccome non supportata da alcun dato normativo.

Invero gli orientamenti dottrinali maggioritari possono essere così riassunti:

a) da un lato, la più parte degli autori sostiene la non impugnabilità dei provvedimenti in ordine alle istanze cautelari di cui all'art. 15, co. 8 l.f. sull'assunto che la legge fallimentare al comma 8 dell'art. 15 espressamente prevede la ancillarità dei provvedimenti cautelari o conservativi alla valutazione finale della domanda di fallimento, stabilendo che essi "*vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento*";

b) dall'altro lato, altra opinione, comunque isolata, ipotizza la applicabilità del rimedio generale di cui all'art. 26 l.f..

Lo stesso, e quantunque unico, per quanto consta, precedente giurisprudenziale (Corte di Appello di Napoli del 17 aprile 2013) citato, peraltro erroneamente, dalla parte reclamante esclude in maniera argomentata la compatibilità del rimedio di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c. con i provvedimenti cautelari di cui all'art. 15, co. 8 l.f.

Tale norma, infatti, nello stabilire che i provvedimenti cautelari oltre a poter essere emessi solo nel corso del procedimento prefallimentare e dal tribunale presso il quale pende la domanda di fallimento stabilisce la regola secondo cui essi possono essere concessi o negati solo *inaudita altera parte* e con decreto suscettibile di riesame da parte dello stesso tribunale chiamato a pronunciarsi sulla istanza di fallimento, con la conseguenza che va esclusa la compatibilità di tali provvedimenti con il rimedio impugnatorio del reclamo.

Attenta dottrina ha peraltro osservato che se la misura è confermata con la sentenza dichiarativa del fallimento la tutela astrattamente propria del reclamo refluisce nel successivo possibile appello avverso la sentenza stessa.

Il rigetto in rito per declaratoria di inammissibilità assorbe le ulteriori contestazioni e doglianze.

Resta da esaminare la istanza *ex art. 96* c.p.c. avanzata dalla parte reclamata che chiede la liquidazione di una somma in via equitativa a titolo di risarcimento danni da lite temeraria.

Ritiene il Collegio che la istanza non possa essere accolta, nè possa farsi applicazione del disposto di cui all'art. 96, III co. c.p.c. proprio in ragione della incertezza in ordine all'esatto rimedio impugnatorio avverso il provvedimento reclamato, come dimostrato dalla ricca e nutrita congerie di opinioni dottrinali.

Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai principi dettati dal D.M. Giustizia 55/2014 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, riconoscendo, nel caso di specie, i valori medi per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile) per fase di studio, introduttiva e decisoria, attesa la ridotta attività processuale svolta ma valutata la complessità della controversia, alla luce della novità e della particolarità della questione trattata, e nulla riconoscendo per la "Fase Istruttoria", non espletata.

Sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.p.r. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17 legge 24.12.2012 n. 228), essendo il reclamo proposto improcedibile.


P.Q.M.

- a) dichiara inammissibile il reclamo;
- b) condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte reclamata, che si liquidano in euro 150,00 per spese ed euro 6.783,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
- c) dichiara tenuta la parte reclamante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. 115/2002.

Si comunichi alle parti costituite.

Così deciso in Como, 20.4.2015

Il Giudice relatore est.
Dott. Alessandro Petronzi



Il Presidente

Dott. Paolo Negri della Torre

